

STATUTO
CORI LOMBARDIA A.P.S.
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (L. 117/2017)

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. È costituita con Sede in Premana LC, via Trento e Trieste 8, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **CORI LOMBARDIA A.P.S. Associazione di Promozione Sociale**, di seguito in breve "associazione", codice fiscale 02151470131. L'associazione è un ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L'associazione si è costituita con il nome di "Unione Società Corali Italiane Delegazione Provinciale di Lecco", in acronimo "USCI Lecco", in data 08/09/1994 con atto N° 1343 Serie 3 registrato a Lecco il 27/02/2004. L'associazione è iscritta alla Sezione F del Registro Provinciale delle Associazioni in base al provvedimento n. 90 della Provincia di Lecco del 28 luglio 2014, ed ha provveduto all'adeguamento al nuovo Codice Terzo Settore con assemblea ordinaria in data 27 febbraio 2021.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Lo spostamento della Sede legale non comporta modifica dello Statuto.

Finalità

Art. 2. L'associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- promuovere e incrementare l'attività del canto corale
- sostenerne la missione formativa ed educativa nel contesto culturale e sociale
- assicurare la ricerca, il recupero, la conservazione, la diffusione e lo studio del patrimonio musicale ed etnomusicale italiano
- sostenere e tutelare gli interessi generali delle società corali affiliate.

Attività

Art. 3. L'Associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al c. 1 art. 5 del d.lgs.117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del d.lgs. 117/2017

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

In particolare l'associazione si propone di :

- a) Incrementare l'attività corale nel contesto culturale e sociale e assicurare la ricerca, la conservazione e lo studio del patrimonio musicale ed etnomusicale italiano e lombardo in particolare
- b) Promuovere e organizzare corsi didattici, seminari di studio, concorsi, rassegne, concerti e manifestazioni musicali e corali in ambito regionale e provinciale.
- c) Indire e organizzare corsi, concorsi, festival, rassegne e concerti in ambito regionale e provinciale, promuovendo e stimolando la partecipazione delle associazioni corali associate a manifestazioni similari a livello interregionale, nazionale e internazionale.
- d) Promuovere corsi di formazione sulle normative riguardanti l'ambito organizzativo, amministrativo e giuridico, finalizzati all'adeguata preparazione per l'assunzione delle cariche sociali
- e) Curare la diffusione di partiture, pubblicazioni, notiziari e registrazioni specializzate nel canto corale e istituire eventuali biblioteche di consultazione.
- f) Collaborare con Enti e Istituzioni per sostenere e tutelare gli interessi generali e gli obiettivi propri dell'Associazione e dei suoi Soci.
- g) Sviluppare le relazioni con altre organizzazioni, a livello regionale, provinciale e locale e con Associazioni, Enti e Istituzioni pubbliche e private al fine di stabilire fruttuosi rapporti di collaborazione.
- h) Organizzare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e privati del territorio regionale, manifestazioni regionali e/o interregionali.

Art. 4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Soci

Art. 6. Possono diventare Soci di CORI LOMBARDIA APS le associazioni corali costituite e gli enti che includono formazioni corali che abbiano sede legale od operativa nel territorio della Lombardia.

L'associazione può prevedere l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o di associazioni senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; non ammette la rivalutabilità e il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; non ammette il collegamento, in qualsiasi

forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale acquisite dall'Associazione.

Art. 7. La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata, in forma scritta per mezzo della compilazione dell'apposito modulo di richiesta di adesione, al Consiglio direttivo regionale. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio. In caso di rigetto, questo dovrà essere comunicato all'associazione aspirante socia specificandone i motivi entro sessanta giorni. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il richiedente, con la domanda di ammissione, si impegna a osservare lo Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio, e a corrispondere la quota associativa annuale nei termini indicati.

Dopo che il consiglio direttivo ha deliberato l'ammissione, il richiedente deve provvedere a versare la quota associativa. Si impegna ad aderire agli scopi statutari e a contribuire alla loro realizzazione, anche attraverso la partecipazione attiva alla vita organizzativa dell'Associazione.

.Diritti e doveri dei Soci

Art. 8. Tutti i Soci hanno uguali diritti e uguali doveri: i Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Inoltre gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 9. La qualità di Socio si perde:

- per scioglimento dell'associazione socia;
- per recesso volontario comunicato per iscritto, senza oneri a carico del Socio;
- per esclusione.

L'aderente può recedere in ogni momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; permangono comunque in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

Perdono la qualità di Socio per esclusione le associazioni iscritte che agiscono in violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, che svolgano o promuovano attività o iniziative contrarie agli interessi ed ai valori dell'Associazione.

La perdita della qualità di Socio nei primi due casi sopra indicati è verbalizzata dal Consiglio Regionale, mentre l'esclusione viene deliberata del Consiglio Regionale e ratificata dalla prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione, il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a propria difesa dall'interessato.

La perdita della qualifica di Socio non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 10. Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo,
- c. il Presidente,
- d. il Collegio Sindacale (organo facoltativo ovvero ricorrendone le condizioni di legge).

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Esse possono essere assunte da persone che abbiano compiuto i 18 anni d'età, socie delle associazioni corali associate e da queste proposte.

L'Assemblea dei Soci

Art. 11. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci, rappresentati dal loro Presidente o persona da esso delegata.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea può essere convocata, inoltre, dal Consiglio quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o da un Socio nominato dall'assemblea a presiedere l'adunanza.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate tramite qualsiasi mezzo con certificazione di ricezione (anche posta elettronica con avviso di ricezione) a tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede delle convocazioni e l'Ordine del Giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 12. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere realizzata anche in televideo-conferenza o altra modalità tecnologica a distanza.

Art. 13. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Vige il principio del voto singolo ai sensi dell'Art. 2538 Comma 2 C.C. Tuttavia, agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun Socio può essere latore di massimo tre deleghe debitamente formalizzate per iscritto.

I soci possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza, ordinaria o per via elettronica, da far pervenire entro l'orario di inizio dell'assemblea, su ciascuna delle proposte di deliberazione oggetto di voto. L'articolo 2370 del Codice Civile considera intervenuto in assemblea chi vota per via elettronica.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega o votanti per corrispondenza o per via elettronica, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda, o per alzata di mano se la metà più uno degli aventi diritto presenti approva.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati, determinandone previamente il numero dei componenti e rispettando il requisito della rappresentatività territoriale come previsto dal Regolamento;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto economico e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo all'aspirante socio la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo, e deliberare su eventuali modifiche dei regolamenti;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto di competenza.

- decide sulla decadenza dei Soci ai sensi dell'Art. 9;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

Art. 16. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti tra i Soci dall'Assemblea ai sensi dell'art.15 nel numero e secondo le modalità indicate dal Regolamento.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ogni associato può essere rappresentato soltanto da una persona.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno e ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione è fatta a mezzo di posta elettronica con avviso di ricezione o con qualunque altro mezzo con avviso di ricezione, almeno 8 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Le adunanze del Consiglio possono essere validamente tenute anche in televideo-conferenza o altra modalità di tecnologia a distanza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) determinare, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire le scritture contabili dell'associazione, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. N. 117/2017, e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;

- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 20 Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

In caso di decadenza di uno dei membri, per dimissioni o altra causa, il Consiglio Direttivo provvede a investire della nomina il Vice nominato ai sensi del Regolamento, ovvero, mancando anch'esso, alla surroga attingendo alla graduatoria del primo dei non eletti, preservando la provenienza territoriale della nomina. Allorché la graduatoria fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 21. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica alla prima riunione successiva del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo per il conferimento dell'incarico di presidente pro-tempore.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione di un nuovo Presidente.

In caso di dimissioni del Vicepresidente il suo ruolo può essere temporaneamente assunto dal Consigliere più anziano fino alla riunione del Consiglio Direttivo da convocarsi per procedere ad una nuova nomina.

Organo di Controllo (organo facoltativo)

Art. 22. L'Assemblea, al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 30 del D.LGS.117/2017, o in mancanza di essi qualora lo ritenga opportuno, nomina l'Organo di Controllo, monocratico o Collegio Sindacale. I componenti dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui al co.2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche

con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In sede di assemblea degli associati presenta la propria relazione sul rendiconto economico-finanziario.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 23. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti nonché il preventivo per l'anno in corso.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 24. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs.117/2017.

Art. 25. Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;

- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 26. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art.27. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale qualora istituito, Libro degli Associati, il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo. Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 28. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'Art. 16 del presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Norma finale

Art. 29. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Il Foro competente in via esclusiva per la risoluzione di qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli Associati e l'Associazione è quello della sede legale.

Merate, 28 dicembre 2021

La Presidente
Daniela Nason



Il segretario verbalizzante
Ivan Rech

